

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1231)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CIPELLINI, VENANZETTI, ARIOSTO, PAPA e FERMARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1973

Norme per il rafforzamento e la trasformazione della delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale e artistico sottratto al patrimonio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — È tempo che il Parlamento affronti un problema che va sempre più turbando la pubblica opinione: la collettività non può continuare ormai a tollerare che il patrimonio artistico, archeologico e culturale del Paese rimanga ulteriormente oggetto di manomissioni o di spoliazioni.

Le cronache registrano i furti — anche su ordinazione — di inestimabili opere d'arte, il trafugamento favorito, purtroppo, dalla inadeguata sorveglianza di materiale culturale preziosissimo, i traffici di ogni genere ed il contrabbando; il mercato illecito soprattutto all'estero di reperti archeologici, dei quali non v'è prezzo che valga a compensare la perdita.

Ciò avviene non già per demerito o scarso impegno delle forze dell'ordine attualmente preposte alla repressione dei reati suddetti,

bensi perchè la dispersione delle risorse e l'inadeguato coordinamento delle iniziative lasciano un notevole margine alle manovre criminose.

Appare perciò indispensabile ai proponenti del disegno di legge al vostro esame creare stabilmente un organismo — avente carattere unitario ed autonomia funzionale — atto a coordinare l'attività dei diversi organismi che operano nel settore, allo scopo di meglio garantire la salvaguardia ed il recupero, in Italia e all'estero, del materiale artistico, culturale e archeologico comunque sottratto al patrimonio nazionale. È intendimento dei proponenti promuovere in tal guisa un'azione coordinata ed organica di tutela del patrimonio suddetto che, come già osservato, non deve restare esposto agli attacchi criminali, il cui recente crescendo è a tutti noto.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'istituendo organismo dovrebbe rafforzare i compiti della Delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio italiano.

Sono noti i precedenti:

decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, concernente l'istituzione dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico;

articolo 2 dello stesso decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, concernente la nomina del capo dell'Ufficio;

legge 26 febbraio 1949, n. 82, concernente la proroga dell'Ufficio recupero;

legge 11 aprile 1953, n. 323, concernente la proroga dell'Ufficio recupero;

decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro in data 27 maggio 1953, modificato il 1° luglio 1956, e successivi, concernenti l'istituzione e i compiti della Delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale e artistico, in sostituzione dell'Ufficio recupero opere d'arte;

riconoscimento da parte del Governo italiano della Repubblica democratica tedesca e conseguente inizio delle trattative per il recupero dei beni culturali;

Accordo culturale De Gasperi-Adenauer del 27 febbraio 1953, concernente la restituzione delle opere d'arte all'Italia.

Ritenuto che l'ingente numero delle opere d'arte sottratte al patrimonio dello Stato richiede il potenziamento dell'attività della Delegazione e considerato che tale attività di recupero investe le competenze di più amministrazioni dello Stato, fra le quali occorre istituire un sistema di coordinamento attraverso direttive unitarie, il disegno di legge istituisce e trasforma con l'articolo 1 la Delegazione in organo permanente e trae le necessarie conseguenze dai risultati nettamente positivi ottenuti mercè l'attività dei componenti della Delegazione; con l'articolo 2 rende permanenti i compiti della Delegazione; con l'articolo 3 stabilisce che la Delegazione deve inoltre continuare l'opera di recupero delle opere d'arte sottratte durante la guerra (una ingente quantità di opere infatti, come si può rilevare dal catalogo degli oggetti non ancora recuperati, si trovano in Germania e, recentemente, la Gazzetta ufficiale austriaca del 14 agosto 1969 ha pubblicato un elenco di più di duemila opere giacenti in loro depositi e per le quali occorre preparare le richieste con la documentazione necessaria e iniziare le trattative di restituzione); con l'articolo 4 stabilisce l'organico di una segreteria generale della Delegazione; con l'articolo 5 indica le modalità di reperimento dei fondi occorrenti a fronteggiare le spese per tutto quanto previsto dal presente disegno di legge e le fonti di copertura delle spese occorrenti al suo funzionamento.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La Delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale e artistico sottratto al patrimonio nazionale, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro in data 27 maggio 1953, e successive modifiche, resta con i suoi compiti e nella sua attuale struttura e composizione organo permanente dello Stato alle dipendenze del Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

Spetta alla Delegazione di provvedere, di intesa con i competenti organi dello Stato, a quanto necessario per la ricerca e il recupero delle opere d'arte e dei beni storici e culturali soggetti alla legge 1° giugno 1939, numero 1089, e successive modifiche, comunque e da chiunque sottratti al patrimonio artistico nazionale.

Art. 3.

La Delegazione continuerà, inoltre, a svolgere anche i compiti previsti dal decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, e successive modifiche, per quanto concerne le opere d'arte e il patrimonio storico e bibliografico sottratti al patrimonio nazionale durante la seconda guerra mondiale.

Art. 4.

La Delegazione si avvale, per lo svolgimento e il coordinamento dei suoi compiti, di una segreteria generale con personale co-

mandato dalle competenti amministrazioni dello Stato e così costituita:

due funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri;

quattro funzionari tecnici dell'Amministrazione delle belle arti;

un funzionario delle Accademie e biblioteche;

un funzionario degli Archivi di Stato;

due dipendenti statali della carriera di concetto;

tre impiegati della carriera esecutiva;

quattro dipendenti della carriera ausiliaria.

Per la documentazione delle richieste di restituzione e per tutte le operazioni di polizia giudiziaria, la Delegazione si avvale di un nucleo costituito da appartenenti alla polizia giudiziaria che opererà secondo le leggi vigenti.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento della Delegazione continueranno a far carico sui capitoli nn. 2338 e 2339 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1973 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti di spesa per la Delegazione saranno aumentati di 300 milioni annui ripartiti in eguale ammontare sui due capitoli iscritti in bilancio. Alla maggiore spesa, e per quant'altro previsto dalla presente legge, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.